



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 7 del 13-07-2026

Area: SETTORE V : AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO:

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E DEGLI EQUIDI DURANTE IL PERIODO ESTIVO E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE ELEVATE TEMPERATURE ATMOSFERICHE

IL SINDACO

Premesso che:

- durante la stagione estiva il territorio del Comune di Marcianise è soggetto a intense ondate di calore ed elevati tassi di umidità, esponendo gli animali al rischio concreto di colpi di calore;
- l'esposizione prolungata al sole e al calore, in assenza di adeguati ripari e disponibilità di acqua, può provocare disidratazione, sofferenza, colpi di calore e, nei casi più gravi, la morte dell'animale;

Considerato che risulta necessario adottare misure preventive volte a garantire condizioni di vita compatibili con il benessere degli animali durante i mesi caratterizzati da elevate temperature;

Ritenuto necessario intervenire con assoluta urgenza in qualità di Autorità Locale e garante del benessere animale sul territorio comunale, al fine di regolamentare la custodia degli animali d'affezione e lo svolgimento di attività di trazione animale;

Vista la nota della Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili, Sport, Protezione Civile, Biodiversità, Politiche di Riforestazione, Pesca e Acquacoltura, Tutela degli Animali acquisita al Prot. n. 97595/2026, avente ad oggetto la "Richiesta di adozione di misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante la stagione estiva e le ondate di calore";

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- la Legge n. 281/1991 in materia di tutela degli animali d'affezione;
- l'art 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026, salvo proroga o modifica in relazione alle condizioni climatiche,

- Divieto assoluto di esporre o lasciare stazionare gli animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti in presenza di allerta meteo-climatica di Livello 2 "bollino arancione" o Livello 3 "bollino rosso", o qualora i bollettini ufficiali (Protezione Civile/ARPA) segnalino temperature superiori ai 30°C.
- Obbligo di riparo idoneo, permanentemente ombreggiato e costantemente ventilato per tutti gli animali custoditi all'aperto, i quali devono disporre di acqua fresca di abbeverata sempre accessibile.
- Tassativo divieto di lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all'ombra, durante le ore diurne, anche per brevi periodi, in condizioni tali da poter arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute;
- Divieto di attività motoria intensa (es. corsa al guinzaglio, attività di traino) per i cani e altri animali d'affezione nelle ore a più alto rischio di colpi di calore, specificamente nella fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

In caso di presenza o transito sul territorio comunale di attività autorizzate di trasporto di carrozzine trainate da cavalli:

- Divieto di circolazione dei cavalli in presenza di bollettini meteo con allerta meteo-climatica di Livello 2 o 3.
- Fascia di blocco orario con divieto assoluto di circolazione nelle ore di maggiore insolazione, nello specifico dalle ore 11:30 alle ore 16:30.
- Obbligo di sosta esclusivamente in idonee aree ombreggiate e dotate di appositi punti di approvvigionamento idrico per gli animali nei momenti in cui il servizio è consentito.

I proprietari, detentori o custodi di animali sono tenuti a garantire:

- la costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
- adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo;
- condizioni ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell'animale;
- idonea custodia e sorveglianza dell'animale;

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di tutela e benessere animale.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale

dell'Ente;

- che sia data ampia diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionali;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura, all'ASL – Servizio Veterinario, alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti e alle associazioni animaliste operanti nel territorio comunale.

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale qualora i fatti integrino ipotesi di reato previste dall'ordinamento.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Marcianise, 13-07-2026

IL SINDACO

Maria Luigia Iodice

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005